ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: sportello unico per artigiani e commercianti.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 20 giugno 2006)

VISTO l'articolo 44, comma 8, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003 n. 326 e sostituito dall'articolo 1 comma 374 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, che prevede che "a decorrere dal 1º gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonchè da quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti";

VISTO l'articolo 44, comma 8 bis, che prevede che "per le finalità di cui al comma 8, il Ministero delle attività produttive integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite" e che le CCIAA, attraverso il loro sistema informatico, devono trasmettere agli enti previdenziali "le risultanze delle nuove iscrizioni, nonchè le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti";

CONSIDERATO che l'Istituto si è impegnato a trovare le soluzioni più adeguate per attivare il collegamento con le Camere di Commercio - come indicato nelle Linee di indirizzo per il Piano pluriennale 2004-2007 - e che si è posto nuovamente tale obiettivo nella Relazione programmatica per gli anni 2006-2008 e nella Relazione programmatica per gli anni 2007-2009, con il fine di determinare non solo un recupero di efficienza nella fase di incasso dei contributi, ma anche un sensibile miglioramento nella gestione degli archivi dei soggetti contribuenti;

TENUTO CONTO che, con la deliberazione n. 15 del 26 luglio 2005 avente ad oggetto *"riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre*

2003 ed eliminazione dallo stato patrimoniale dei crediti inesigibili non aventi natura di residui", il CIV ha richiamato l'alta percentuale di eliminazione dei crediti artigiani e commercianti dovuti alla ritardata comunicazione di cessazione di attività degli stessi;

VALUTATO che la completa applicazione delle norme relative all'iscrizione cancellazione e variazione delle attività di commercianti ed artigiani, producendo effetti positivi sulla fase di accertamento delle entrate contributive dell'Istituto, può migliorare la trasparenza dei bilanci per quanto concerne le posizioni creditorie inesigibili,

SOLLECITA

il Ministero dello Sviluppo Economico a dare completa attuazione alle norme richiamate, con l'obiettivo di:

- completare il quadro regolamentare, al fine di consentire la trasmissione telematica di tutti i dati ritenuti indispensabili dall'Istituto, come quelli relativi ai soci ed ai coadiuvanti degli artigiani e commercianti tenuti all'obbligo contributivo, valutando altresì la possibilità di incrociare tutti i dati trasmessi anche con gli archivi fiscali;
- favorire la completa funzionalità del sistema, che consente ad artigiani e commercianti di evitare la duplicazione di adempimenti meramente burocratici, ma che può consentire all'INPS un recupero di efficienza nella fase di incasso dei contributi, una maggiore efficacia nella gestione degli archivi dei lavoratori interessati ed una migliore trasparenza dei bilanci per quanto concerne le posizioni creditorie inesigibili.

Visto: Visto:

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

(L. Neroni) (F. Lotito)